

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino

PARERE RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI DAL 2008 AL 2011

In relazione al contratto di servizio in oggetto, si sottolinea – in relazione al termine del contratto sia alla legittimità delle procedure di affidamento - la necessità di una attenta verifica di compatibilità con sopravvenienze normative e in particolare con l'articolo 23 bis del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008. Peraltro pare doversi concludere che l'affidamento in esame possa ritenersi compreso nell'ambito di applicazione del comma 12 del citato articolo 23-bis, ai sensi del quale "Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (ovvero 22 agosto 2008).

In ogni caso si individuano qui di seguito alcuni rilievi all'articolato del Contratto di servizio, condizionatamente all'accoglimento dei quali viene espresso parere favorevole.

In particolare:

articolo 6

verificare necessità di precisare manleva a favore della Città nei confronti di trasportati

Si propone una clausola del seguente tenore:

Per effetto del presente contratto la società assume ogni responsabilità civile e amministrativa manlevando espressamente il Comune di Torino da eventuali danni a trasportati e comunque a tutti i terzi nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di servizio effettuate dalla società o per conto o su incarico della stessa.

inserire termine preventivo rispetto alla effettuazione del servizio per la consegna alla Città delle polizze assicurative

Si propone una clausola del seguente tenore:

A tale fine la società GTT deve stipulare idonee polizze assicurative da trasmettere alla Città prima dell'inizio della prestazione dei servizi oggetto del contratto.

nella gestione dei reclami non è previsto alcun ruolo della ASPL (vedasi anche art. 10)

Per rafforzare la responsabilità dell'azienda e investire sui poteri di gestione dell'impresa in relazione alle segnalazioni di disservizi si propone una clausola del seguente tenore:

Fermo restando che la GTT s.p.a. provvede direttamente alla gestione dei reclami, ogni reclamo direttamente pervenuto a GTT s.p.a. deve essere trasmesso alla Città e all'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino entro 24 ore dalla sua presentazione. La Città comunica altresì senza indugio alla GTT s.p.a. i reclami che siano presentati direttamente al Comune o all'Agenzia o dei quali comunque essi abbiano avuto in qualunque modo notizia.

E' altresì obbligo della GTT s.p.a. informare la Città e l'Agenzia per i servizi pubblici del Comune di Torino delle vicende successive al reclamo e di tempi, modalità e contenuti della loro definizione.

articolo 10

non sufficiente, in quanto rappresenta una parziale parafrasi dell'articolo 2, comma 461, della legge 244/2007, limitata peraltro solo alla “Carta dei Servizi”

Si propone una clausola del seguente tenore:

La società è obbligata a redigere ed aggiornare periodicamente la Carta dei servizi in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia e in particolare dall'art. 2 comma 461 della legge 244/2007.

Individuare meccanismo per la piena applicazione dell'art. 2 comma 461 della legge 244/2007

Esempio: Il Comune di Torino e la GTT s.p.a. si impegnano a costituire entro una commissione paritetica per l'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 461 della legge 244/2007.

articolo 11

11.4 in relazione a ipotesi di sospensione/interruzione del servizio appare congruo un potere direttivo maggiormente cogente a favore della Città (nel testo attuale il soggetto gestore può limitarsi a “tenere conto” dei suggerimenti della Città)

sostituire le parole” di cui la GTT spa si impegna a tenere conto” con “che la GTT è obbligata a seguire, salvo che per motivate ragioni da riferire all'Amministrazione intenda discostarsene”

articolo 12

verificare correttezza del termine “subaffidamento” nella rubrica
inserire riferimento al rispetto del Codice dei Contratti (dlgs 163/2006)

inserire “nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica e in particolare del D.L.vo n. 163/2006” tra la parola “GTT” e la parola “potrà”

articolo 19

non previsto alcun potere di indagine in capo alla ASPL e relativo diritto di accesso a notizie, documenti e informazioni

in particolare:

al punto 19.1 inserire le parole “nonché all'Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino” dopo le parole “Educativi,”

al punto 19.2 inserire le parole “anche all’Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino” dopo la parola “fornendo” e prima delle parole “le informazioni”; eliminare la parola “tecniche”

al punto 19.3 inserire in fondo le parole “nonché dell’Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino

articolo 20

inadeguata e non coerente con l'articolo 2, comma 461, della legge 244/2007 la penale prevista per il caso di mancata emanazione della Carta dei servizi

si propone un congruo incremento proporzionato alla gravità della violazione, la cui misura è lasciata alla discrezionalità dell’Amministrazione

articolo 21

incongruo la limitazione della revoca dell'affidamento a esigenze di pubblico interesse solo se “gravi e motivate”

eliminare le parole “gravi e motivate”

articolo 22

difetto di formulazione: specificare se il potere di risoluzione è bilaterale o se è a disposizione della Città (tesi preferibile).

Si notano, infine, alcuni errori formali:

- pagina 1 della motivazione, ottava riga dal basso, correggere l'espressione: “a totale maggioranza pubblica locale”
- pagina 4 della motivazione, terza riga, aggiungere “cui” tra “su” e “l'ente”

COMMA 461

Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una «Carta della qualità dei servizi». 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.